



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ESTENSIONE
DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA
SOCIETÀ IN HOUSE VIVA SERVIZI SPA
*(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20, convertito
con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)*

24/01/2022

INDICE

PREMESSA.....	3
<i>L'estensione della durata della Convenzione quale misura di riequilibrio economico-finanziario.....</i>	<i>3</i>
<i>Adempimenti previsti per l'iniziale affidamento del servizio e, secondo l'orientamento AGCM, per l'estensione della durata.....</i>	<i>3</i>
<i>Competenza alla redazione della Relazione ex art.34.....</i>	<i>5</i>
<i>Oneri motivazionali</i>	<i>5</i>
<i>Ulteriori oneri procedurali.....</i>	<i>6</i>
INFORMAZIONI DI SINTESI.....	7
SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE (NONCHE' REGOLAZIONE) DI RIFERIMENTO.....	9
<i>A.1 NORMATIVA UE.....</i>	<i>9</i>
<i>A.2 NORMATIVA E REGOLAZIONE NAZIONALE</i>	<i>9</i>
<i>A.3 NORMATIVA REGIONALE</i>	<i>11</i>
<i>A.4 REGOLAZIONE DI RIFERIMENTO.....</i>	<i>11</i>
SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.....	14
<i>B.1 Caratteristiche del servizio</i>	<i>14</i>
<i>Servizio fornito.....</i>	<i>14</i>
<i>B2 Obblighi di servizio pubblico e universale</i>	<i>15</i>
<i>Definizione degli obblighi di servizio relativi alla qualità contrattuale.....</i>	<i>15</i>
<i>Definizione degli obblighi di servizio relativi alla qualità tecnica</i>	<i>21</i>
<i>Definizione degli obblighi di servizio e Programma degli Interventi.....</i>	<i>22</i>
<i>Finanziamento degli oneri di servizio universale</i>	<i>23</i>
<i>B.3 Ragioni che, sul piano degli investimenti e della qualità dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato per l'ulteriore periodo dell'estensione della durata dell'affidamento</i>	<i>24</i>
SEZIONE C – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA CON RIFERIMENTO ALL'ESTENSIONE DELLA SUA DURATA.....	27
<i>C.1 L'istituto dell'in house providing</i>	<i>27</i>
<i>C.2 Il mantenimento dei requisiti per l'affidamento</i>	<i>30</i>
SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA.....	33
<i>D.1 Analisi di sostenibilità del Piano economico finanziario e patrimoniale d'ambito</i>	<i>33</i>
<i>D.2 Ragioni che, sul piano economico e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato per l'ulteriore periodo pari all'estensione della durata dell'affidamento.....</i>	<i>43</i>
<i>D.3 Piano economico finanziario (PEF) d'Ambito e PEF del gestore asseverato rapporti e forme di conciliazione</i>	<i>43</i>
CONCLUSIONI.....	44

PREMESSA

L'estensione della durata della Convenzione quale misura di riequilibrio economico-finanziario

Con **delibera AAto 12/2020**, avente ad oggetto *“Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr _ Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 - approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023 proposte dall'AAto n. 2 Marche Centro-Ancona”*, l'AAto 2 Marche Centro-Ancona (di seguito **AAto**) ha proceduto ad accogliere – tra le misure straordinarie per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione – l'istanza presentata dal gestore d'ambito (Viva Servizi S.p.A., di seguito **VS**), per *“l'estensione della durata della Convenzione (...), prevedendone la scadenza [originariamente fissata al 31/12/2030] al 30/06/2033”*, con la finalità di *“contenere gli incrementi tariffari, [comunque] consentendo la realizzazione del Piano degli Interventi programmati”*.

Contestualmente è stata elaborata, fino al 2033, una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio, anche in ragione di quanto previsto dal comma 2.3 del MTI-3 nei casi in cui, *“nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario”*.

Con **deliberazione ARERA 85/2021/R/idr**, avente ad oggetto *“Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'AAto 2 Marche Centro-Ancona”*, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito **ARERA**) ha concluso il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio 2020-2023 (periodo considerato dal MTI-3, cfr. deliberazione ARERA 580/2019/R/idr *“Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”*) proposto dall'AAto per il gestore Viva Servizi S.p.A..

Con tale deliberazione ARERA ha approvato lo specifico schema regolatorio trasmesso dall'AAto, in data 28 dicembre 2020, nonché - con i successivi aggiornamenti inviati, da ultimo, in data 19 febbraio 2021 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria.

Con tale deliberazione ARERA, tenuto conto degli obiettivi specifici di qualità tecnica riportati nell'*Allegato A alla medesima*, ha approvato quali valori massimi delle tariffe i valori del moltiplicatore θ di cui all'*Allegato B alla medesima*, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 580/2019/R/idr.

Di tale deliberazione ARERA, l'Assemblea dell'AAto ha infine preso atto con **delibera AAto 10/2021**, avente ad oggetto *“Deliberazione 2 marzo 2021 n. 85/2021/R/idr "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'AAto n. 2 Marche Centro-Ancona_PRESA D'ATTO”*, adeguando di conseguenza gli elaborati costituenti lo specifico schema regolatorio.

Adempimenti previsti per l'iniziale affidamento del servizio e, secondo l'orientamento AGCM, per l'estensione della durata

L'**art. 34, co. 20, del Decreto Legge n. 179/2012** convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 così dispone: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla*

base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Dunque, la relazione prevista dall'art. 34 del D.L. 179/2012 (di seguito, **Relazione ex art. 34**) viene redatta **per l'affidamento del servizio** ed approvata dall'Ente pubblico competente all'affidamento del servizio, a supporto della scelta della forma di gestione del servizio pubblico prescelta tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara, *in house*, società mista).

Inoltre, ai sensi dell'**art. 3 bis del D.L. n. 138** convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 *“al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la (sopramenzionata) relazione deve comprendere un **Piano economico finanziario** che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il Piano economico finanziario deve essere **asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”*. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”.

Dunque, la **Relazione ex art. 34** è **comprensiva di un Piano economico finanziario (PEF) con determinati contenuti e asseverato da soggetti qualificati**.

Posti i sopraindicati adempimenti previsti per la fase di affidamento del servizio, l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (di seguito, **AGCM**) ha poi ritenuto che anche l'estensione della durata di una Convenzione *in house* entro il limite legale posto dall'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. è da qualificarsi alla stregua di un affidamento diretto della gestione del servizio.

In particolare, l'AGCM:

- ha ritenuto che la predisposizione della Relazione ex art. 34 sia finalizzata a garantire la compatibilità con le norme di concorrenza degli affidamenti, specie se in forma diretta a beneficio di organismo *in house*, dei servizi pubblici a rete a rilevanza economica;
- ha ritenuto che, per poter risultare conforme ai principi concorrenziali, la delibera in merito all'estensione della durata debba essere integrata dalla Relazione ex art. 34, comprensiva di PEF asseverato e fermi gli obblighi di accantonamento in capo agli enti locali.

Pertanto, la presente relazione viene redatta ai sensi di legge e dell'autorevole **orientamento dell'AGCM** che richiede la predisposizione della **Relazione ex art. 34**, comprensiva di PEF, **anche in caso di estensione della durata di Convenzione per affidamento esistente** dei servizi pubblici a rete a rilevanza economica.

Nel caso specifico, nella presente Relazione ex art.34 vi è compreso il PEF d'ambito costitutivo dello schema regolatorio (**PEF regolatorio**) che è stato oggetto di approvazione della deliberazione ARERA 85/2021/R/idr; si anticipa inoltre che il PEF asseverato è stato quello del gestore, utilizzato per le

valutazioni dei soggetti già Finanziatori per la verifica del mantenimento delle condizioni per il rientro del credito (**PEF bancario**).

Per i rapporti e la conciliazione tra il PEF d'ambito (PEF regolatorio) e il PEF asseverato si rinvia alle valutazioni contenute nella Sezione D.

Competenza alla redazione della Relazione ex art.34

Per i servizi pubblici locali a rete, tra i quali è compreso anche il servizio idrico integrato (di seguito **SII**), **la redazione ed approvazione della Relazione ex art. 34 spetta agli Enti di Governo degli Ambiti (EGA)** o bacini territoriali, costituiti tra i Comuni per l'esercizio associato dalle funzioni di organizzazione del servizio, tra cui l'affidamento del medesimo.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 138/2011, infatti, *"gli enti di governo devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179..."*

Pertanto, la presente **Relazione ex art.34 viene redatta dall'AATO** che, ai sensi della l.r. 30/2011 svolge le funzioni delle sopprese Autorità d'ambito (originariamente previste dall'art.147 del D.Lgs. 152/2006), qualificandosi **quale Ente di Governo d'Ambito** per il territorio d'ambito dell'ATO2 Marche Centro-Ancona.

Oneri motivazionali

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 138/2011, *"Nella menzionata relazione (n.d.r., la Relazione ex art. 34), gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio"*.

Nel caso di scelta della forma di gestione *in house*, **la Relazione ex art.34 deve dar conto anche dell'onere procedimentale imposto dall'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016**, secondo il quale gli Enti affidanti *"effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*

Tale disposizione ha trovato conferma anche dalla Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020, C-89/19, C-90/19, C-91/19 che ha stabilito l'eurocompatibilità della normativa nazionale italiana laddove pone limiti e condizioni ulteriori all'affidamento diretto di contratti pubblici a società *in house*, con specifico riferimento all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Sul punto della **motivazione necessaria** ai fini dell'affidamento, è opportuno fare inoltre riferimento ad un recente orientamento giurisprudenziale che ha trovato accoglimento sia in sede nazionale che europea, in base al quale, pur non essendo una modalità di affidamento di per sé eccezionale, *l'in house providing* è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato.

Dunque, sul suddetto punto motivazionale, essendo la predisposizione di questa **Relazione ex art.34 funzionalizzata all'estensione** della durata della Convenzione di un affidamento esistente quale

misura di riequilibrio, attivata ai sensi dell'MTI-3 e già approvata da ARERA, l'analisi che verrà condotta sarà focalizzata sul **motivare le ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato per un ulteriore periodo pari all'estensione della durata dell'affidamento** (ulteriori due anni e mezzo). Oltre alla compatibilità con le norme della concorrenza la motivazione si soffermerà anche sul **mantenimento** (visto che l'affidamento è già in essere) **dei requisiti *in house***.

La presente Relazione rappresenta pertanto tali valutazioni poste alla base (della estensione) dell'affidamento in oggetto.

Ulteriori oneri procedurali

Dal punto procedurale, per l'affidamento *in house* è poi necessaria l'**iscrizione all'elenco** di cui all'art. 192, c. 1, del codice dei contratti pubblici.

Infine, ai sensi dell'art.13 c.25-bis D.L.145/2013 gli enti locali (oltre alla **pubblicazione sul sito internet istituzionale**) sono tenuti ad **inviare** le Relazioni ex art. 34 **all'Osservatorio per i servizi pubblici locali**, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

Pertanto, pur trattandosi di un affidamento *in house* già esistente, l'AATO provvederà alla procedura di iscrizione e agli altri sopraindicati adempimenti.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio Idrico Integrato
Ente affidante	AAto 2 Marche Centro-Ancona, come istituita ai sensi della Delibera della Giunta Regione Marche n. 1692 del 16/12/2013 ex l.r.30/2011
Tipo di affidamento	Concessione di servizio
Modalità di affidamento	<i>In house providing</i>
Durata del contratto	Dal 30 giugno 2003 (estesa dal 31 dicembre 2030) al 30 giugno 2033
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Adeguamento di servizio già attivo, ai sensi dell'art. 16 bis "Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario" della Convenzione di Gestione AAto 2 Marche Centro-Ancona e Viva Servizi S.p.A. (prima Multiservizi S.p.A.)
Territorio interessato dal servizio affidato	<p>ATO 2 ANCONA come definito dalla legge regionale n. 30 del 28/12/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato".</p> <p>Il territorio servito coincide con quello dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Marche Centro-Ancona" (di seguito ATO 2) ed è costituito da 43 Comuni (41 della Provincia di Ancona e 2 della Provincia di Macerata) con circa 399 mila abitanti residenti su un territorio di 1835 km:</p> <p> COMUNE DI AGUGLIANO COMUNE DI ANCONA COMUNE DI ARCEVIA COMUNE DI BARBARA COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE COMUNE DI CAMERANO COMUNE DI CAMERATA PICENA COMUNE DI CASTELBELLINO COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA COMUNE DI CASTELPLANIO COMUNE DI CERRETO D'ESI COMUNE DI CHIARAVALLE COMUNE DI CORINALDO COMUNE DI CUPRAMONTANA COMUNE DI FABRIANO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA COMUNE DI GENGA COMUNE DI JESI COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI COMUNE DI MERGO COMUNE DI MONSANO COMUNE DI MONTECAROTTO COMUNE DI MONTEMARCIANO COMUNE DI MONTE ROBERTO COMUNE DI MONTE SAN VITO COMUNE DI MORRO D'ALBA COMUNE DI OFFAGNA COMUNE DI OSTRÀ COMUNE DI OSTRÀ VETERE COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO COMUNE DI POLVERIGI COMUNE DI ROSORA COMUNE DI SAN MARCELLO </p>

	<p> COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA COMUNE DI SASSOFERRATO COMUNE DI SENIGALLIA COMUNE DI SERRA DE' CONTI COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO COMUNE DI STAFFOLO COMUNE DI TRECASTELLI COMUNE DI ESANATOGLIA COMUNE DI MATELICA </p>
--	---

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Ing. Massimiliano Cenerini
Ente di riferimento	AAto 2 Marche Centro - Ancona
Area/servizio	Direttore AAto
Telefono	0731215666
Email	m.cenerini@aato2.marche.it
Data di redazione	24/01/2022

SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE (NONCHE' REGOLAZIONE) DI RIFERIMENTO

A.1 NORMATIVA UE

A livello europeo, il servizio di gestione del SII rientra nella nozione di "servizio di interesse economico generale – SIEG". Per la relativa disciplina, si rinvia alle seguenti principali fonti:

1. il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM (2004);
2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 36;
3. il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: art. 14.

Inoltre, le più recenti Direttive europee su appalti e concessioni (cfr. Direttiva 2014/23/UE; Direttiva 2014/24/UE; Direttiva 2014/25/UE), oltre a fornire per la prima volta una disciplina organica della materia delle concessioni, fra le quale è annoverabile la concessione del SII, individuano le condizioni di ammissibilità degli affidamenti *in house providing*.

A.2 NORMATIVA E REGOLAZIONE NAZIONALE

La normativa nazionale di riferimento per il Servizio Idrico Integrato è contenuta negli artt. 141 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" (cd. Testo Unico Ambientale, di seguito **TUA**) che ha fatto seguito alla previgente disciplina di riforma dettata dalla cd. Legge Galli (l.36/1994).

La principale finalità perseguita dal legislatore con il TUA è stata quella di **superare la frammentazione**, che ha caratterizzato (e in via residuale, a livello nazionale, caratterizza ancora) tale settore (cfr. ARERA, Relazioni annuali ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale"), attraverso una riorganizzazione della gestione del SII all'interno di singoli Ambiti Territoriali Ottimali (cfr. art. 147 del D. Lgs. 152/2006).

Conseguentemente, con l'introduzione del TUA, la titolarità delle funzioni amministrative relative all'organizzazione del SII è transitata dal Comune agli (oggi) **Enti di Governo d'Ambito** (prima Autorità d'Ambito¹), intesi come unico soggetto, dotato di personalità giuridica, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente. La gestione del SII deve poi essere affidata, dai predetti EGA, ad un gestore secondo una delle tre procedure previste (gara, *in house*, società mista) nel rispetto, in particolare, del principio di unicità della gestione.

In riferimento alle **modalità di affidamento** del servizio (cfr. art.149bis TUA) va ricordato che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, le tre forme di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica previste dall'ordinamento europeo (società *in house*; società mista; procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio) oggi si equivalgono anche a livello interno (cfr. in questo senso, tra le varie: Consiglio di stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n.762; Consiglio di Stato sez. V, 22 gennaio 2015, n.257 che, non solo ha ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento *in house*, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di

¹ Le inizialmente previste dall'art.148 TUA "Autorità d'Ambito" sono state oggetto di soppressione al 31/12/2011 (art. 2 comma 186bis L. 191/2009 come modificato dal D.L. 225/2010 convertito in legge 10/2011 e art. 1 comma 1 D.P.C.M. 25 marzo 2011) rinviando alle Regioni la riorganizzazione del settore.

macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta. Cfr. anche quinto *Considerando* della direttiva 2014/24/UE).

In tal senso dispone, del resto, anche l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, nella parte in cui rinvia direttamente alle forme di affidamento consentite dall'ordinamento europeo e ai relativi requisiti.

Ai fini dell'affidamento *in house*, inoltre, rilevano le seguenti disposizioni:

- artt. 5 e 192 D.Lgs. n. 50/2016, emanato in attuazione delle direttive 2014 UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e di appalto pubblico;
- art.16 D.Lgs. n. 175/2016.

Circa i **soggetti competenti** va ricordato che ai sensi del su indicato art 3-bis del d.l. n. 138/2011: *“a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le **regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012”* (comma 1); *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli **enti di governo degli ambiti** o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo (...).”* (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 138/2011 la delibera di affidamento è validamente assunta dall'organo competente dell'ambito senza necessità di ulteriore deliberazione, preventiva o successiva da parte degli organi degli enti locali.

Come anticipato nella Premessa, sempre all'EGA spetta inoltre, al momento dell'affidamento del servizio, la **predisposizione della Relazione ex art. 34** nella quale dar conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

A livello centralizzato le **funzioni di regolazione e controllo nel settore del SII** sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) (con il decreto n.201/11 convertito nella legge n. 214/11): le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995. In particolare, alla regolazione ARERA sono ad oggi affidati gli aspetti regolatori relativi alla Convenzione di servizio (intercorrente tra ente affidante, di norma l'EGA, e soggetto gestore), comprensivi di tutti gli aspetti tariffari a remunerazione del servizio, degli standard minimi di servizio (qualità contrattuale e tecnica) e dei relativi meccanismi sanzionatori/di premialità.

A livello centralizzato affianca l'ARERA con funzioni di regolazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**) per quanto riguarda le competenze (consultive e di vigilanza) in materia di corretta applicazione del D.lgs.50/2016 e, con particolare riferimento agli affidamenti *in house*, per quanto riguarda la tenuta dell'elenco degli organismi *in house* ex art.192 D.Lgs.50/2016 così come disciplinato dalle Linee Guida n.7/2018 nonché l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (**AGCM**), in particolare, per gli aspetti rilevanti ai fini della normativa sulla concorrenza.

In merito alla **durata della gestione** da parte dei soggetti affidatari, il TUA stabilisce all'**art. 151**, un termine non superiore a 30 anni: le eventuali estensioni della durata trovano oggi disciplina nell'ambito della regolazione ARERA sulla **Convenzione tipo** (deliberazione ARERA 656/2015/R/idr e ss.mm.), fra le procedure e le misure attivabili di riequilibrio economico-finanziario nonché, dal punto di vista del relativo procedimento di verifica, nel **Metodo Tariffario** vigente (cfr. Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr _ Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio **MTI-3**)

A.3 NORMATIVA REGIONALE

La Regione Marche ha dato attuazione alla riforma del settore idrico (attivata a livello nazionale dalla cd. Legge Galli, successivamente superata dal D.Lgs.152/2006) con la l.r.18/2009.

In seguito, la Regione Marche ha dato attuazione al processo di riorganizzazione delle Autorità d'ambito (innescato dall'art. 2 comma 186 bis L. 191/2009) con la **l.r. 30/2011** e la Deliberazione della Giunta Regionale **n. 1692/2013** dedicata alla definizione della Convenzione-tipo istitutiva delle nuove Assemblee di Ambito, sostitutive delle precedenti sopresse Autorità d'ambito ex art.148 del D.Lgs.152/2006.

In particolare, ad oggi, in attuazione dell'art.5 della l.r.30/2011 le funzioni degli **EGA** nella Regione Marche sono svolte dalle Assemblee di Ambito Territoriale Ottimale **-AAto-** enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio e costituiti tramite convenzione obbligatoria tra gli enti locali compresi nell'ambito territoriale di competenza. L'**insediamento** di questo ente affidante, denominato Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 2 Marche Centro-Ancona nonché la prima **nomina** del Presidente e del Vice Presidente sono stati deliberati con **delibera AAto 1/2016**.

A.4 REGOLAZIONE DI RIFERIMENTO

In ossequio agli artt. 149-bis e 172, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, l'**AAto ha provveduto**, nel rispetto del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale:

- alla redazione del Piano d'Ambito: con delibera AATO 3/2003 è stato deliberato il Piano d'Ambito (**PdA**) provvisorio e con delibera AATO 14/2006 e ss.mm. è stato deliberato il PdA definitivo;
- all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica: è stato deliberato l'affidamento *in house* alla Viva Servizi S.p.A. (attuale denominazione) dal 30/06/2003 al 31/12/2030 (poi estesa al 30/06/2033).

Non ci sono gestioni che non abbiano ancora aderito alla gestione unica.

L'AAto, inoltre, ha provveduto con regolarità all'implementazione della regolazione ARERA che ha progressivamente rafforzato e completato il quadro regolatorio di riferimento per il SII.

Si richiamano i principali interventi regolatori di ARERA e le relative delibere di implementazione dell'AAto:

- la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (di cui alla **deliberazione 655/2015/R/idr**), per quanto attiene alla puntuale individuazione di standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di premi/incentivi al miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi (**implementata inizialmente con delibera AATO 7/2016**; successivamente sono state adottate altre delibere in recepimento all'interveniente regolazione di ARERA in merito, cfr. **delibera AAto 12/2016 e 5/2020**);

- la Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato (di cui alla **deliberazione 656/2015/R/idr**), con specifico riguardo agli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni alla base degli atti di programmazione richiesti dall'Autorità ai fini dell'approvazione della predisposizione tariffaria (**implementata inizialmente con delibera AATO 8/2016**; successivamente sono state adottate altre delibere in recepimento all'interveniente regolazione di ARERA in merito, cfr. **delibera AATO 12/2020**);
- la riforma dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), di cui alla **deliberazione 665/2017/R/idr**, introducendo criteri - uniformi sul territorio nazionale - per il riordino della struttura delle articolazioni tariffarie applicate all'utenza (**implementata inizialmente con delibera AATO 7/2018**; con **delibera AATO 16/2020** è stata implementata per gli utenti domestici residenti l'applicazione di una tariffa pro-capite; la tematica della determinazione del corrispettivo della fornitura da parte di Viva Servizi S.p.A. di acqua all'ingrosso è stata regolata con **delibera AATO 5/2021**);
- la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), di cui alla **deliberazione 917/2017/R/idr**, con riguardo:
 - alla puntuale individuazione di:
 - specifiche prestazioni all'utente, indicate come standard specifici;
 - obblighi per i gestori (valutati, nei diversi contesti, dagli Enti di governo dell'ambito o altri soggetti competenti), declinati in obiettivi di mantenimento e di miglioramento dei valori di determinati standard, classificati come macro-indicatori, volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i primi miglioramenti nei livelli minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto delle prestazioni di partenza;
 - alla definizione di meccanismi di incentivazione della qualità tecnica, anche con riferimento alle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di penalità (**implementata inizialmente con delibera AATO 6/2018**);
- l'introduzione del Bonus Sociale Idrico di cui alla **deliberazione 897/2017/R/idr**, con particolare riferimento:
 - alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni alle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sociale, atteso che la normativa di riferimento (D.P.C.M. 13 ottobre 2016) espressamente prevede che "l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il Metodo Tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la tutela degli utenti";
 - alle modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale e del bonus integrativo eventualmente riconosciuto su base locale (**implementata: con delibera AATO 7/2016** della quale è stata sospesa l'applicazione con decorrenza 01/01/2021 per effetto delle disposizioni della Delibera AATO 12/2020; con **delibera AATO 19/2021** che ha introdotto condizioni tariffarie di miglior favore ad utenze con pazienti in terapia salvavita con apparecchiature che richiedono l'utilizzo di acqua di rete);
- la **deliberazione 918/2017/R/idr**, con la quale ARERA ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (riferito agli anni 2018 e 2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza del MTI-2, contestualmente prevedendo l'obbligo per i soggetti competenti di recepire - negli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio - gli obiettivi di qualità tecnica introdotti con la richiamata deliberazione 917/2017/R/idr (**implementata con delibera AATO 6/2018**);

- la **deliberazione 55/2018/E/idr**, con la quale ARERA ha approvato la disciplina transitoria per l'estensione al settore idrico del sistema di tutele già definite per i consumatori e utenti degli altri settori regolati (**implementata con delibera AAto 5/2019**);
- la **deliberazione 311/2019/R/idr**, con la quale ARERA ha introdotto la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (**implementata con delibera AAto 15/2019**), e la **deliberazione 547/2020/R/idr e ss.mm.**, con la quale ARERA ha introdotto integrazioni della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (**implementata con delibera AAto 5/2020**);
- la **deliberazione 580/2019/R/IDR**, con la quale ARERA ha poi introdotto il Metodo Tariffario Idrico 3 (MTI-3), una metodologia tariffaria a regolazione asimmetrica che si è consolidata negli anni e che ad oggi:
 - ✓ consente la possibilità per gli Enti di Governo dell'Ambito di selezionare il tipo di schema regolatorio in funzione di obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
 - ✓ persegue l'obiettivo della sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza e i miglioramenti della qualità del servizio, nonché l'obiettivo di accompagnare i processi di aggregazione gestionale in atto;
 - ✓ favorisce la spesa per investimenti finalizzata al miglioramento della qualità del servizio prestato, anche rafforzando le misure di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi programmati;
 - ✓ consente di elaborare piani con un orizzonte temporale più ampio del periodo quadriennale, specie in riferimento alla realizzazione di progetti di rilevanza strategica;
 - ✓ promuove una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria) ed esplicita opportune misure per la valorizzazione di incentivi relativi ai profili di sostenibilità e di mitigazione degli impatti ambientali (**implementata con delibera AAto 12/2020** approvata, con modifiche e integrazioni, con deliberazione ARERA 85/2021/R/idr della quale l'AAto ha preso atto con **delibera 10/2021**);
- la **deliberazione 609/2021/R/idr** di integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSI) (**in corso di implementazione**);
- la **deliberazione 610/2021/R/idr** di integrazione e modifiche alla deliberazione 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (**in corso di implementazione**);
- la **deliberazione 639/2021/R/idr** recante criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato (**in corso di implementazione**).

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 Caratteristiche del servizio

I documenti di riferimento per la definizione delle caratteristiche del servizio (reperibili sul sito istituzionale) fin dall'origine dell'affidamento sono stati rappresentati da:

- Convenzione di gestione ed allegata Pianificazione d'ambito e Disciplinare tecnico;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Modello di controllo (ad oggi in corso di superamento per la sopravvenienza della regolazione sulla qualità tecnica e contrattuale e annesso sistema di premialità/sanzioni);
- Direttive.

Sulla preesistente regolazione locale è intervenuta **la regolazione ARERA** che ne ha integrato i contenuti prestazionali stabilendo, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, la **regolazione tariffaria, gli standard di servizio minimi nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo** centralizzato sui livelli prestazionali richiesti al gestore e, infine, i relativi **meccanismi di premialità e sanzione**.

Servizio fornito

Nell'ATO2, i servizi del SII forniti sono tutti quelli di cui alla definizione di Servizio Idrico Integrato (SII) di cui all'art. 1 dell'All. A alla Deliberazione 580/2019/R/idr ad eccezione di quelli inerenti la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche).

	Descrizione attività ARERA	Attività Svolte/Non svolte (SI/NO)
Servizio Idrico Integrato	Captazione	SI
	Potabilizzazione	SI
	Adduzione	SI
	Acquedotto distribuzione	SI
	Fognatura	SI
	Depurazione	SI
	Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)	SI
	Vendita di acqua all'ingrosso	NO
	Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario (qualora svolta congiuntamente ad altri servizi del SII)	SI
	Vendita di acqua forfetaria	NO
	Fornitura bocche antincendio	SI
	Fognatura e depurazione civile (utenti con approvvigionamento autonomo)	SI
	Fognatura e depurazione di acque reflue industriali (utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura)	SI
	Lavori c/terzi per la realizzazione di infrastrutture del SII	NO
	Allacciamenti	SI

	Descrizione attività ARERA	Attività Svolte/Non svolte (SI/NO)
Altre attività idriche	Lettura contatori condominiali	NO
	Vendita di acqua con autobotte	SI
	Trattamento percolati da discarica	SI
	Trattamento bottini	SI
	Gestione fognature bianche	NO
	Pulizia e manutenzione caditoie stradali	NO
	Installazione e manutenzione bocche antincendio	NO
	Vendita a terzi di servizi attinenti o collegati ai servizi idrici	NO
	Lavori c/terzi attinenti o collegati ai servizi idrici	NO
	Spurgo pozzi neri	NO
	Rilascio autorizzazioni allo scarico	SI
	Lottizzazioni	SI
	Riuso delle acque di depurazione	NO
	Casse dell'acqua	NO
	Altre prestazioni e servizi accessori	SI

B2 Obblighi di servizio pubblico e universale

Definizione degli obblighi di servizio relativi alla qualità contrattuale

Con la **deliberazione 655/2015/R/idr** l'ARERA ha approvato il “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”, in esito ad un articolato processo di consultazione.

La deliberazione definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del SII, mediante **l'individuazione di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni da assicurare all'utenza**, determinando anche le modalità di registrazione, comunicazione e verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti.

L'RQSII individua tempi massimi e standard minimi di qualità con particolare riferimento alle modalità di fatturazione, alla rateizzazione dei pagamenti, alla gestione delle pratiche telefoniche, delle richieste scritte e dei reclami, degli sportelli, del servizio di pronto intervento, all'esecuzione di lavori, alle verifiche del misuratore e del livello di pressione e ai flussi di comunicazione tra i gestori in caso di gestione non integrata del SII. Inoltre, al fine di garantire certezza alla fase di avvio e cessazione del rapporto contrattuale, sono previsti **standard generali e specifici** relativi alle fasi di preventivazione dell'allacciamento, attivazione, voltura, riattivazione e disattivazione della fornitura.

In considerazione della necessità di garantire l'accesso al servizio a tutti gli utenti assicurando il rispetto degli obblighi minimi di qualità in materia di accessibilità al servizio e della forte connotazione territoriale del servizio stesso, il provvedimento garantisce la presenza sul territorio di almeno uno sportello per provincia, prevedendo anche un orario minimo di apertura degli sportelli fisici.

La Deliberazione 655/2015/R/idr prevede che gli **Enti di governo d'ambito possano promuovere il conseguimento di un livello qualitativo superiore a quello minimo** previsto sull'intero territorio nazionale.

Con la delibera 7/2016 l'AATO ha implementato la regolazione della qualità contrattuale (intervenedovi successivamente con altre delibere, cfr. 12/2016, 5/2020) in recepimento all'interveniente regolazione di ARERA in merito. In corso di implementazione le novità recentemente introdotte dalla **deliberazione ARERA 609/2021/R/idr** avente ad oggetto "integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSI)" che introduce **nuovi indicatori** per il calcolo del macro indicatore M-1 (cfr. di seguito) e due **nuovi standard specifici** unitamente all'applicazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli stessi. Nella Carta del Servizio Idrico Integrato (Carta del SII) sono indicati gli standard di qualità generali e specifici di servizio (nella Carta del SII sono indicati anche gli standard tecnici specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi (cfr. di seguito).

In sintesi, come recepito nella Carta del SII (la documentazione completa è reperibile sul sito istituzionale <http://aato2.marche.it>, le tabelle riportate fanno riferimento alla numerazione del documento originale da cui sono estratte):

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'erogare i servizi si ispira ai seguenti **principi**:

PRINCIPIO N. 1: EGUALIANZA E IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO

Il Gestore gestisce il servizio idrico integrato:

- ispirandosi ai principi di eguaglianza dei diritti per tutti gli Utenti e di non discriminazione degli stessi,
- garantendo parità di trattamento agli Utenti a parità di condizioni impiantistico-funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.

PRINCIPIO N. 2: CONTINUITÀ

Costituisce impegno prioritario del Gestore garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi o ridurre la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti gestiti, il Gestore:

- adotta i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la durata dell'interruzione,
- attiva i servizi sostitutivi di emergenza al fine di arrecare agli Utenti il minor disagio possibile.

PRINCIPIO N. 3: PARTECIPAZIONE

L'Utente ha diritto di richiedere ed ottenere dal Gestore le informazioni che lo riguardano e può avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami.

L'Utente ha diritto di accesso alle informazioni aziendali che lo riguardano. Il diritto di accesso ai documenti aziendali viene regolato dalla normativa vigente.

Il Gestore promuove la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori mantenendo con le stesse relazioni corrette.

PRINCIPIO N. 4: CORTESIA

Il Gestore assicura un trattamento rispettoso e cortese degli Utenti.

Il personale è disponibile ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento delle procedure richieste.

A tale scopo il personale aziendale viene opportunamente formato.

PRINCIPIO N. 5: EFFICACIA ED EFFICIENZA

Il Gestore persegue il continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo e più sicure. A tale scopo il Gestore:

- effettua interventi volti ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali,
- sviluppa e mantiene un sistema di controllo dei processi orientato alla prevenzione dei problemi ed al tempestivo rilevamento e soluzione degli stessi,
- identifica indicatori di processo,
- mantiene un elevato livello di responsabilizzazione e coinvolgimento del personale,
- assicura la formazione del personale onde garantire i livelli di competenza necessari e la crescita professionale.

PRINCIPIO 6: CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI

Il Gestore pone la massima attenzione all'uso di parole semplici nei rapporti con l'Utente.

PRINCIPIO N.7: SOSTENIBILITÀ DELL'USO DELLA RISORSA IDRICA

L'uso non controllato della risorsa idrica, senza prevederne l'impatto sulla quantità disponibile nel medio - lungo periodo, può portare all'esaurimento della risorsa stessa. È quindi necessario gestire la risorsa acqua in modo da garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile. Fare un uso sostenibile della risorsa significa che la stessa non deve essere utilizzata in eccesso rispetto alla sua capacità di rigenerarsi e che deve limitare gli spechi e il prelievo delle acque superficiali.

L'uso della risorsa idrica deve rispettare la Direttiva 2000/60/CE e deve essere effettuato nel rispetto della sicurezza ambientale e della tutela della salute umana;

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'erogare il servizio deve garantire all'utenza i seguenti standard di servizio (n.d.r.: la numerazione delle tabelle fa riferimento a quella della Carta del SII da cui sono estratte):

Tabella 2: Standard specifici – Il gestore eroga all'utente un indennizzo automatico nel caso in cui non rispetti gli standard indicati in tabella

Indicatore	Standard	Paragrafo
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ CONTRATTUALE		
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici senza sopralluogo	10 giorni lavorativi	8.1
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici con sopralluogo	15 giorni lavorativi	8.1
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci fognari senza sopralluogo	10 giorni lavorativi	8.3
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci fognari con sopralluogo	20 giorni lavorativi	8.3
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo	10 giorni lavorativi	8.4
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo	20 giorni lavorativi	8.4
Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	8.6
Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano l'esecuzione di lavori semplici	20 giorni lavorativi	8.7
Tempo massimo di esecuzione dei lavori semplici	10 giorni lavorativi	8.8
Tempo massimo di attivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	8.9
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura senza modifica della portata del misuratore	5 giorni lavorativi	8.10
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura con modifica della portata del misuratore	10 giorni lavorativi	8.10
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità	2 giorni feriali	8.11
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente finale	7 giorni lavorativi	8.12
Tempo massimo di esecuzione della voltura	5 giorni lavorativi	8.13
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati	2 ore	8.14
Tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore	10 giorni lavorativi	8.15
Tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore non accessibile dal gestore (appuntamento concordato)	7 giorni lavorativi	8.14
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	30 giorni lavorativi	8.15.2
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	10 giorni lavorativi	8.15.1

Indicatore	Standard	Paragrafo
Tempo massimo di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante	10 giorni lavorativi	8.15
Tempo massimo di intervento per la sostituzione del misuratore non accessibile dal gestore (appuntamento concordato)	7 giorni lavorativi	8.14
Tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione	7 giorni lavorativi	8.16
Tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione in caso di misuratore non accessibile dal gestore (appuntamento concordato)	7 giorni lavorativi	8.14
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	7 giorni lavorativi	8.16
Numero minimo di bollette annue per consumi medi fino a 100 mc/anno	≥2 (almeno una ogni 6 mesi)	9.3
Numero minimo di bollette annue per consumi medi tra 101 e 1000 mc/anno	≥3 (almeno una ogni 4 mesi)	9.3
Numero minimo di bollette annue per consumi medi tra 1001 e 3000 mc/anno	≥4 (almeno una ogni 3 mesi)	9.3
Numero minimo di bollette annue per consumi medi superiori a 3000 mc/anno	≥6 (almeno una ogni 2 mesi)	9.3
Tempo massimo per l'emissione della fattura	45 giorni solari	9.3.1
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni lavorativi	9.3.4
Tempo massimo per l'emissione della fattura o del riaccredito tramite rimessa diretta	45 giorni solari	9.5
Tempo massimo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni	20 giorni lavorativi	11.1
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti	20 giorni lavorativi	11.3.1
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ TECNICA		
Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore	7.3.2
Durata massima della singola sospensione programmata solo per interventi su condotte di diametro minore di 300 mm	12 ore	7.3.2
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore	7.3.1
Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile nei casi di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile o di limitazioni all'uso conseguenti ad ordinanze di non potabilità	12 ore	7.3.3
Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza nei casi diversi da quelli di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile o di limitazioni all'uso conseguenti ad ordinanze di non potabilità	48 ore	7.3.3

Tabella 3: Standard generali – Nel complesso delle prestazioni il gestore si impegna a rispettare lo standard secondo il livello minimo di raggiungimento indicato in tabella

Indicatore	Standard	Livello di raggiungimento	Paragrafo
Tempo massimo di attesa agli sportelli	60 minuti	95% delle singole prestazioni	6.1
Tempo medio di attesa agli sportelli	20 minuti	Media sul totale delle prestazioni	6.1
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	90%	Rispetto in almeno 10 mesi dell'anno	6.3
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	≤ 180 secondi	Rispetto in almeno 10 mesi dell'anno	6.3
Livello del servizio telefonico (LS)	≥ 80%	Rispetto in almeno 10 mesi dell'anno	6.3
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	≤ 120 secondi	90% delle singole prestazioni	7.2.1
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	2 ore	90% delle singole prestazioni	7.2.2
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	≤ 30 giorni lavorativi	90% delle singole prestazioni	8.6
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	≤ 30 giorni lavorativi	90% delle singole prestazioni	8.7
Tempo di esecuzione di lavori complessi	≤ 30 giorni lavorativi	90% delle singole prestazioni	8.8
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	7 giorni lavorativi	90% delle singole prestazioni	8.14
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	24 ore	95% delle singole prestazioni	8.14
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	20 giorni lavorativi	95% delle singole prestazioni	11.2

Tabella 4: Altri livelli di servizio che il gestore si impegna a rispettare

indicatore	standard	Rif. Paragrafo nuova Carta
Tempo massimo di intervento, conseguente ad una comunicazione presa in carico dal pronto intervento, per riparazione, pulizia e spurgo della rete fognaria	24 ore	7.2.2
Tempo massimo di intervento, conseguente ad una comunicazione presa in carico dal pronto intervento su impianti e su tubazioni idropotabili sino a 300 mm di diametro	12 ore	7.2.2
Tempo massimo di intervento, conseguente ad una comunicazione presa in carico dal pronto intervento su tubazioni idropotabili di diametro maggiore di 300 mm	24 ore	7.2.2

Tabella 5: Casi di indennizzo automatico relativi alla regolazione della morosità

Indicatore	Indennizzo
STANDARD SPECIFICI regolazione della Morosità	
Sospensione ovvero disattivazione della fornitura per morosità ad utente finale non disalimentabile	30 euro
Disattivazione della fornitura per morosità di utente domestico residente disalimentabile per il quale non sia stata verificata la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso; o che non abbia provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.	30 euro
Fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza dell'invio della comunicazione della costituzione in mora	30 euro
Fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e nelle modalità previste (paragrafo 8.11)	30 euro
Fornitura limitata, sospesa, disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione della costituzione in mora	
In anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora	10 euro
L'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al paragrafo 9.3.3	10 euro
Non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento	10 euro

L'ARERA con la **deliberazione 917/2017/R/idr** ha introdotto i seguenti macro indicatori per la qualità contrattuale, funzionali all'applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al Titolo XIII del RQSII:

- **MC1** - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale;
- **MC2** - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio.

Per una verifica dell'**esito del monitoraggio sul conseguimento di tali standard di servizio**, sono consultabili **sul sito di ARERA** (<https://www.arera.it/it/dati/RQSII.htm>) le tabelle excel che riportano:

- il riepilogo delle gestioni considerate (comprehensive di Viva Servizi S.p.A.) e l'elenco degli standard di qualità contrattuale di riferimento (distinguendoli tra specifici e generali);
- relativamente a ciascuno standard, l'indicazione per singola gestione di:
 - numero di prestazioni eseguite entro lo standard;
 - numero di prestazioni eseguite fuori standard (specificandone le cause, ossia: cause di forza maggiore; cause imputabili all'utente finale o a terzi, cause imputabili al gestore);
 - presenza di eventuali standard migliorativi (rispetto a quelli fissati dalla regolazione) individuati dai competenti Enti di governo dell'ambito.

Definizione degli obblighi di servizio relativi alla qualità tecnica

Dal 1° gennaio 2018 è vigente una specifica **regolazione in materia di qualità tecnica** del SII, introdotta dall'ARERA con la deliberazione 917/2017/R/idr, che persegue il raggiungimento di livelli minimi di servizio attraverso:

- la previsione di erogazione di **indennizzi automatici agli utenti** finali che subiscono un disservizio in termini di continuità del servizio di acquedotto, misurato sulla base di tre indicatori ai quali sono associati **standard specifici** (cfr. quanto prima indicato con riferimento alla Carta del SII);
- l'introduzione di un meccanismo di premi-penalità nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati per alcuni indicatori ai quali sono associati standard generali di qualità tecnica, denominati "**macro-indicatori**". A ciascun macro-indicatore, secondo quanto definito dalla RQTI, afferiscono anche alcuni indicatori cosiddetti "semplici", da impiegarsi come ulteriori **elementi di valutazione delle performance** di qualità conseguite da ogni gestione.

Per ciascun macro-indicatore l'EGA, per ogni gestione operante sul territorio di pertinenza, individua la **classe di partenza** (sulla base dei dati tecnici messi a disposizione dal gestore e validati dal medesimo EGA) e l'**obiettivo di miglioramento/mantenimento** che il gestore è tenuto a conseguire sulla base dei target fissati dal provvedimento, oltre che gli **investimenti previsti per il conseguimento** degli obiettivi.

Di seguito, gli indicatori generali di qualità tecnica che sono stati introdotti (n.d.r.: la numerazione delle tabelle fa riferimento a quella della **Relazione annuale sullo stato del SII nell'ATO2_Anno 2021**, da cui sono estratte):

Tabella 1 – Indicatori generali di qualità tecnica

MACRO INDICATORI	SOTTO MACRO INDICATORI	INDICATORI SEMPLICI
M1 – Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari	G1.1 Quota di volumi misurati sui totali
	M1b - Perdite idriche percentuali	
M2 – Interruzioni del servizio		G2.1 - Disponibilità di risorse idriche
M3 – Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità	G3.1 - Numero campioni (da controlli interni) effettuati in distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione su volumi erogati
	M3b - Tasso di campioni da controlli interni non conformi	
	M3c - Tasso di parametri da controlli interni non conformi	G3.2 - Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP)
M4 – Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura	G4.1 - Rotture annue di fognatura per chilometro di rete ispezionata
	M4b - Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati)	
	M4c - Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)	
M5 – Smaltimento fanghi in discarica		G5.1 - Assenza di agglomerati oggetto della procedura di infrazione 2014/2059
		G5.2 - Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto
		G5.3 - Impronta di carbonio del servizio di depurazione

MACRO INDICATORI	SOTTO MACRO INDICATORI	INDICATORI SEMPLICI
M6 – Qualità dell'acqua depurata		G6.1 - Qualità dell'acqua depurata - esteso
		G6.2 - Numerosità dei campionamenti eseguiti

Per i macro indicatori -MC1 e MC2-introdotti per la qualità contrattuale e che si affiancano a quelli di qualità tecnica, si rinvia a quanto sopra già indicato.

Al fine di poter accedere al citato meccanismo premi-penalità, il modello di Regolazione della qualità tecnica (RQTI) richiede a ciascun gestore il conseguimento di alcuni requisiti di base, denominati “**prerequisiti**”:

- **prerequisito 1:** la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali;
- **prerequisito 2:** l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal D.Lgs. n. 31/2001;
- **prerequisito 3:** l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea (pronunciate il 19 luglio 2012 - causa C-565/10 - e il 10 aprile 2014 - causa C85/13 -) per mancato adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE;
- **prerequisito 4:** la disponibilità e l'affidabilità dei dati necessari.

In caso di mancato conseguimento di tali requisiti, è necessario presentare all'ARERA specifiche istanze.

Per una informazione di dettaglio sugli obiettivi di qualità fissati dall'AAtto per il biennio 2020-2021 si rinvia all'Allegato 2 alla **delibera AAtto 10/2021** (Relazione di accompagnamento – obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS); delibera reperibile sul sito istituzionale).

Una prima sintesi del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica nel biennio 2018-2019 è reperibile nella **Relazione annuale sullo stato del SII nell'ATO2_Anno 2021** (reperibile sul sito istituzionale).

Definizione degli obblighi di servizio e Programma degli Interventi

La implementazione della regolazione sulla qualità tecnica impatta sul Programma degli Interventi. La novità introdotta dalla deliberazione 580/2019/R/idr (MTI-3) sulla pianificazione infrastrutturale è che il **Programma degli Interventi (Pdl)** include anche il **Piano delle Opere Strategiche (POS)** ovvero un piano, con riferimento al periodo 2020-2027, relativo ad interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall'EGA ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

Lo schema regolatorio trasmesso dall'AAtto ad ARERA ai sensi della delibera 580/2019/R/idr, contiene un Pdl e un POS che manifestano l'aggiornamento di tale documentazione di pianificazione a seguito del recepimento degli obiettivi definiti – per tutte le fasi della filiera del servizio idrico integrato – dagli standard generali di qualità tecnica introdotti dalla delibera 917/2017/R/idr, sulla base delle condizioni di partenza riscontrate nel territorio. In particolare:

- gli interventi presenti nel Pdl precedentemente trasmesso all'ARERA (cfr. delibera AAtto 6/2018) sono stati **integrati con ulteriori interventi idonei a rispondere al fabbisogno infrastrutturale del territorio per il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica**;
- degli interventi idonei a rispondere al fabbisogno infrastrutturale del territorio per il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica solo alcuni sono stati inseriti nel POS.

In sintesi, **la pianificazione degli interventi** alla quale sopra si rinvia, costitutiva del quadro regolatorio per il periodo 2020-2023, **risponde all'obiettivo dell'attuale gestione di rispondere il più reattivamente possibile nell'arco temporale dell'affidamento all'esigenza di fabbisogno infrastrutturale per la risoluzione delle criticità rilevate sul territorio per il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica** prefissati dal territorio dell'ATO2.

Nel dettaglio si rinvia all'Allegato 2 della **delibera AAtto 10/2021** (Relazione di accompagnamento – obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS); delibera reperibile sul sito istituzionale).

Finanziamento degli oneri di servizio universale

Ai sensi dell'art. 154, comma 1 TUA ***“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento (dell'ente di governo dell'ambito), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.”***

Alla luce di quanto sopra il SII non prevede compensazioni economiche da parte dell'EGA in quanto risulta integralmente coperto dai ricavi da tariffa e da finanziamenti pubblici riconoscibili secondo il Metodo Tariffario vigente.

Il cronoprogramma degli interventi definito per il 2020-2023 prevede investimenti per complessivi 83,948 milioni di euro, 18,524 nel 2020, 20,079 nel 2021, 23,360 nel 2022, 21,985 nel 2023; sono previsti 11,129 milioni di euro di contributi a fondo perduto, di cui 10,029 milioni di euro derivanti da finanziamenti pubblici.

Potranno avere un impatto positivo per il recupero di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente pianificate a sostegno del fabbisogno infrastrutturale d'ambito le attese novità in materia di SII in particolare legate al **PNRR**.

Il citato PNRR descrive gli obiettivi strategici e le linee di intervento che l'Italia intende adottare ai fini dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione nell'ambito del programma Next Generation EU. In accordo con le Linee guida indicate dalla Commissione europea, il PNRR si basa su tre assi strategici: la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Ferma restando la necessaria armonizzazione e integrazione tra i richiamati assi strategici, il PNRR si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute), che rappresentano le “aree tematiche” strutturali di intervento, a loro volta declinate in sedici componenti funzionali e quarantotto linee di intervento per progetti, cui sono allocate le risorse disponibili. In tale quadro, sono stati individuati e definiti “progetti in essere” e “progetti nuovi”.

Nell'ambito in particolare della **Misura 2** si pongono in campo azioni per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema idrico nonché per garantire la sicurezza, l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo, andando ad agire attraverso una manutenzione straordinaria sugli invasi e completando i grandi schemi idrici ancora incompiuti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dell'acqua, la gestione a livello di bacino e l'allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori (urbano, agricoltura, idroelettrico, industriale).

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO)

M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

Ambiti di intervento/Misure	Totale
1. Rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico	0,50
Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	0,50
2. Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico su fenomeni di dissesto idrogeologico e su vulnerabilità del territorio	6,49
Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	2,49
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	6,00
Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	-
3. Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine	1,60
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	0,33
Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali	0,10
Investimento 3.3: Rinaturazione dell'area del Po	0,36
Investimento 3.4: Bonifica dei siti ortani	0,50
Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	0,40
Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	-
4. Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marine	4,39
Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	2,00
Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	0,90
Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	0,88
Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione	0,60
Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico	-
Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	-
Totale	15,06 Mld

Il regolare funzionamento del sistema di **governance** del settore del SII (attivazione e operatività dell'EGA; pianificazione d'ambito approvata; avvenuto affidamento d'ambito a gestore unico; etc.) costituisce un elemento facilitatore all'accessibilità a tali risorse.

Alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda l'obbligo di accantonamento nei bilanci dei comuni ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 si ritiene che la normativa richiamata non trovi applicazione nella misura in cui, come dimostrato dal PEF, **gli investimenti non sono sostenuti anche dagli enti locali** ma sono invece sostenuti dai proventi da tariffa e/o contributi pubblici che comunque non richiedono successivi esborsi da parte degli enti locali soci e partecipanti all'EGA.

B.3 Ragioni che, sul piano degli investimenti e della qualità dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato per l'ulteriore periodo dell'estensione della durata dell'affidamento

La principale ragione che ha giustificato il ricorso all'estensione della durata della Convenzione quale misura di riequilibrio e che giustifica conseguentemente anche il mancato ricorso al mercato per l'ulteriore periodo dell'estensione della Convenzione di affidamento (2 anni e mezzo) è rappresentato dal fatto che la pianificazione degli interventi alla quale sopra si rinvia, risponde all'obiettivo dell'attuale gestione di **rispondere il più reattivamente possibile nell'arco temporale dell'affidamento all'esigenza di fabbisogno infrastrutturale per la risoluzione delle criticità rilevate sul territorio per il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica prefissati dal territorio dell'ATO2** ai sensi della deliberazione ARERA 917/2017/R/idr **nonché alla necessità di prevedere**

nella pianificazione alcuni interventi che non erano presenti nel precedente schema regolatorio, finalizzati nello specifico: alla riduzione degli allagamenti e sversamenti che si verificano in occasione degli eventi piovosi dagli scolmatori della rete fognaria; all'adeguamento graduale degli scaricatori esistenti sulla base di recenti indicazioni fornite dalla Regione Marche che incidono sulle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque; all'adeguamento di alcuni impianti di depurazione. Si rinvia all'Allegato 2 della **delibera AATO 10/2021** (Relazione di accompagnamento – obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS); delibera reperibile sul sito istituzionale).

La previsione di investimenti per il periodo 2020-2030 è stata quantificata in 238,5 mln, con aumento complessivo di 11,5 mln rispetto a quelli previsti per il medesimo periodo nella predisposizione tariffaria elaborata in fase di aggiornamento biennale per le annualità 2018-2019 in applicazione del MTI-2. Il che sull'utenza si riflette in una **anticipazione di maggiori livelli di qualità del servizio**.

Il **PdI proposto** contiene investimenti la cui realizzazione non è derogabile. Lo stralcio, la riduzione o il posticipo ad annualità successive anche di parte degli interventi in esso contenuti, renderebbe impossibile il **rispetto degli adempimenti di legge** ed il conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti dalle norme nazionali.

L'estensione del termine dell'affidamento all'anno 2033, rappresentando una ulteriore garanzia fornita ai soggetti Finanziatori, consente inoltre di porre le condizioni per una rinegoziazione di alcune condizioni del vigente contratto di finanziamento, al fine di **contenere gli incrementi tariffari**, mantenendo comunque l'equilibrio economico-finanziario e consentendo la realizzazione del PdI e degli interventi programmati.

L'estensione del termine dell'affidamento all'anno 2033 consente inoltre di **portare a completamento da parte dell'attuale gestore** l'intervento associato al Macro-indicatore M2 identificato nel Programma degli Interventi con **ID9** (Interventi vari sulla condotta principale), che rappresenta un intervento strategico per l'intero ambito. L'intervento riguarda la condotta di adduzione di Gorgovivo, a partire dal serbatoio di carico di Serra San Quirico, si sviluppa per circa 70 km in direzione della costa, adducendo le acque della sorgente a ben 37 Comuni dell'ATO2 (86% della popolazione totale): 24 Comuni della Vallesina, 5 Comuni costieri e, grazie all'impianto di sollevamento di Castelplanio, 8 Comuni della Valle del Misa. L'intervento è strategico per l'intero ambito, in quanto prevede il contestuale rinnovo di parti dell'esistente condotta e dei principali stacchi in distribuzione e la realizzazione di nuovi tratti per creare anelli e collegamenti con distributrici per rendere il sistema interconnesso superando così la rigidità attuale manutentiva/gestionale tipica di un sistema con sviluppo a "pettine". L'intervento interesserà circa 50 km di condotta di diametro variabile da 1200 mm a 600 mm. Tale intervento, visto l'elevato investimento necessario, incontrerà difficoltà ad essere realizzato esclusivamente con la tariffa, pertanto è stato **proposto per il Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico**. L'avvio dei lavori è previsto nel 2026 e si prevede che proseguiranno fino al 2031. La necessità di **continuità gestionale** nel corso dei lavori è ritenuto un elemento essenziale in quanto l'eventuale subentro di un diverso gestore con un appalto in corso per un intervento così articolato comporterebbe rilevanti difficoltà operative.

Dal punto di vista del rispetto sulla normativa della concorrenza, l'attuale pianificazione, posto l'incremento del fabbisogno infrastrutturale per oltre 11,5 mln stimato per il periodo 2020-2030, con l'estensione della durata dell'affidamento non solo riesce a rispondere all'esigenza di fabbisogno infrastrutturale per la risoluzione delle criticità rilevate sul territorio per il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica prefissati dal territorio dell'ATO2 ma **riesce a farlo senza creare significative barriere all'ingresso nel mercato al termine dell'affidamento**.

Un indicatore di tale fenomeno può essere rappresentato dal **Valore Residuo (VR)** del gestore del SII in caso di subentro **come definito all'Articolo 29 del MTI-3**; sulla base del PEF approvato dalla deliberazione ARERA 85/2021/R/idr il Valore Residuo (VR) come si evince dal prospetto che segue, al 2033 è pari a circa 846.000 euro, sensibilmente inferiore rispetto al valore al 2030 pari a circa 28.548.000 euro come effetto di un maggiore ammortamento degli investimenti realizzati.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
VR (euro)	124.087.853	121.747.392	115.809.325	107.887.857	99.475.244	89.120.032	78.268.040	65.896.053	50.799.994	39.084.756	28.648.429	18.091.256	9.073.606	846.377

Come previsto dalla regolazione ARERA il Pdl deve avere una visione prospettica che vada oltre l'attuale periodo regolatorio 2020-2023, nel rispetto del **mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'intera durata della gestione**, come verificato tramite lo strumento del PEF prospettico.

Gli investimenti pianificati per il periodo 2020-2033, prevedono un ammontare complessivamente quantificato in ca. 293 mln. Si riporta nel prospetto che segue il Piano degli Investimenti per il periodo 2020-2033.

INVESTIMENTI															
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investimenti al lordo dei contributi	euro	18.524.000	20.079.000	23.360.000	21.985.000	22.340.000	22.515.000	23.745.000	21.585.000	22.010.000	22.410.000	20.010.000	18.860.000	18.610.000	17.040.000
Contributi	euro	3.001.982	3.226.200	3.149.546	1.751.343	300.000	2.421.880	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	15.522.018	16.852.800	20.210.455	20.233.657	22.040.000	20.093.120	23.445.000	21.285.000	21.710.000	22.110.000	19.710.000	18.560.000	18.310.000	16.740.000

La regolazione ARERA prevede un aggiornamento biennale della pianificazione degli interventi ed un monitoraggio periodico della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento al periodo precedente, come disciplinato all'articolo 34 del MTI-3 avente ad oggetto il "Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi". Tale monitoraggio (che l'AAtto svolge da sempre su base annuale) si esplicita tramite la quantificazione del parametro τ "Tasso di realizzazione degli investimenti programmati", ed alla eventuale applicazione di sistemi di penalizzazione in funzione di tale parametro e del raggiungimento o meno degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale. Tale sistema consente anche il monitoraggio del parametro Valore Residuo (VR) prospettico al termine dell'affidamento che, come prima illustrato, in caso di futuro subentro del gestore del SII rappresenta una misura della barriera all'ingresso al termine dell'affidamento da parte di altri competitor.

SEZIONE C – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA CON RIFERIMENTO ALL'ESTENSIONE DELLA SUA DURATA

C.1 L'istituto dell'*in house* providing

Le origini di tale istituto si rinvencono nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, espressione del principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche di cui all'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che afferma che *“le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”*.

In sostanza, un affidamento diretto ad un soggetto che non è sostanzialmente diverso dall'amministrazione affidante non può dare luogo alla lesione dei principi del Trattato ed, in particolare, del principio di concorrenza, proprio perché si tratta non di esternalizzazione, ma di **autoproduzione della stessa amministrazione**.

L'*in house* segna, dunque, una delicata linea di confine tra i casi in cui non occorre applicare le Direttive appalti e concessioni e la relativa normativa nazionale di trasposizione, ed i casi in cui invece è necessaria l'applicazione.

Le società *in house*, però, devono avere specifici requisiti. Tali requisiti, dapprima (con sempre maggior dettaglio) delineati a livello giurisprudenziale dalla Corte UE sono infine stati **codificati nelle nuove Direttive** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e le concessioni.

I requisiti dell'*in house* sono ora indicati all'art. 12, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE, all'art. 28, paragrafo 1, della Direttiva 2014/25/UE e all'art. 17, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE (norme di identico tenore), che disciplinano l'*in house* e la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. contratti di collaborazione: che rimangono al di fuori dell'*in house*, in quanto non comportano la costituzione di organismi distinti rispetto alle amministrazioni interessate all'appalto o alla concessione).

In particolare, l'art. 17, paragrafo 1, della Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, relativo alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico, prevede che una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato **non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva quando siano soddisfatti tutti i requisiti del controllo analogo** a quello da esso esercitato sui propri servizi, quando oltre **l'80 % delle attività** della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante e **non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati**, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto.

Le Direttive sono state **attuate con il D.Lgs. 50/2016**, recante il nuovo codice dei contratti pubblici. All'**articolo 5** - rubricato “principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico” – vi è una

disciplina di principio che tratteggia nelle sue linee essenziali le caratteristiche principali dell'*in house*; va incidentalmente notato che le previsioni codicistiche ricalcano in buona parte le Direttive. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, primo periodo, in presenza di determinate condizioni, le norme del codice non si applicano ai contratti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una "persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato"; ciò significa che i confini dell'*in house* sono stati estesi al di fuori del fenomeno delle società di diritto privato comprendendovi anche gli enti pubblici.

Per l'individuazione dell'*in house* sono richiesti dunque **tre requisiti**:

1) controllo analogo.

In ordine al controllo analogo, è stabilito che *"un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ... qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"* (art. 5, comma 1, lett. a).

Il controllo cd. analogo è un elemento centrale della fattispecie *in house*, in quanto si caratterizza per la particolare incisività, effettività e concretezza del suo esercizio (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. V, 8 maggio 2014, causa C-15/13, causa C-15/13, che sottolinea la necessità che il controllo cd. analogo sia "effettivo, strutturale e funzionale"). Infatti, esso si manifesta con una intensità tale da risultare incompatibile con la presenza di "ampi poteri di gestione" da parte dell'organo amministrativo, in tal modo delineando un rapporto di subordinazione gerarchica tra esso e l'ente pubblico socio (Corte di Giustizia CE, 13 ottobre 2005, C- 458/03, punto 67-68). Ai fini dell'*in house*, l'espressione "controllo" non starebbe ad indicare l'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è in grado di esercitare sull'assemblea della società, ma individuerrebbe "un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale" (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283, par. 4.2.; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 23 settembre 2013, n. 780; T.A.R. Lombardia, Milano, 22 marzo 2012, n. 892);

2) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante.

Quanto alla prevalenza dell'attività "intra moenia", è previsto che *"oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante.."* (art. 5, comma 1, lett. b). Per determinare la citata percentuale deve prendersi in considerazione il fatturato totale medio, o altra idonea misura alternativa basata sull'attività quale ad esempio i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione (art. 5, comma 7). Ove a causa della recente data di costituzione della persona giuridica o dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, i criteri citati non fossero utilizzabili *"è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile"* (art. 5, comma 8) (cfr. Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 439; Corte Giust. CE, sez. I, 11 maggio 2006 C- 340/04, caso cd. Carbotermo).

In merito al requisito dell'attività prevalente, secondo una parte della giurisprudenza, l'elemento caratterizzante della prevalente destinazione dell'attività svolta a favore dall'ente pubblico affidante, non dovrebbe essere valutato in termini meramente quantitativi (relativi, ad esempio, al fatturato e alle risorse economiche impiegate), ma renderebbe necessario considerare anche gli aspetti qualitativi, nonché la prospettiva economica in cui l'attività accessoria eventualmente si ponga.

Il **D.Lgs. 175/2016** (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), viceversa, stabilisce, in linea con quanto prescritto dalle Direttive comunitarie (cfr. art. 12 della Direttiva cd. appalti), che gli statuti delle società *in house* debbano prevedere che *“oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”*, ma, innovando rispetto ad esse, consente che ***“la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”***.

3) partecipazione totalitaria.

Il requisito della partecipazione pubblica totalitaria è **divenuto autonomo** rispetto a quello del controllo analogo e sono state consentite **forme di partecipazione diretta di capitali privati ma a condizione** che la partecipazione dei capitali privati sia prevista a livello legislativo, in conformità dei Trattati, e non consenta l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Oltre al c.d. *in house* di tipo tradizionale, dalle Direttive UE e dall'**art. 5** del codice dei contratti pubblici sono ricavabili anche **altre forme** di *in house*:

- ***in house a cascata***: si caratterizza per la presenza di un controllo analogo indiretto “tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo” (art. 5, comma 2); l'amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su un ente che a propria volta esercita un controllo analogo sull'organismo *in house* ed anche se tra la l'amministrazione aggiudicatrice e l'organismo *in house* non sussiste una relazione diretta è comunque ammesso l'affidamento diretto;
- ***in house frazionato o pluripartecipato***: ai sensi dell'art. 5, comma 4, l'affidamento diretto è consentito anche in caso di controllo congiunto; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono congiuntamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti (comma 5).
- ***in house verticale “invertito” o “capovolto”***, si ha quando il soggetto controllato, essendo a sua volta amministrazione aggiudicatrice, affida un contratto al soggetto controllante senza procedura di evidenza pubblica: per il D.Lgs.50/2016 “il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione

aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante ..." (art. 5, comma 3). Si verifica, pertanto, una sorta di bi-direzionalità dell'*in house*; la giustificazione a tale possibilità di affidamento diretto risiede nel fatto che mancando una relazione di alterità, i rapporti tra i due soggetti sfuggono al principio di concorrenza qualunque sia la "direzione" dell'affidamento;

- ***in house "orizzontale"*** che implica, invece, l'esistenza di tre soggetti; un soggetto A aggiudica un appalto o una concessione a un soggetto B, e sia A che B sono controllati da un altro soggetto C. Non vi è quindi alcuna relazione diretta tra A e B, ma entrambi sono in relazione di *in house* con il soggetto C, che controlla sia A che B; l'amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all'altro.

C.2 Il mantenimento dei requisiti per l'affidamento

L'Assemblea Consortile dell'AATO 2 Marche Centro-Ancona (oggi AATO) ha deliberato l'affidamento in capo al gestore Multiservizi S.p.A. (ora Viva Servizi S.p.A) con la forma giuridica dell' "*in house providing*" previa verifica della effettiva sussistenza in capo al gestore (Multiservizi S.p.A.) dei requisiti richiesti dalla norma della lett. c) dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 con **delibera AATO 4/2005** (si rinvia nel dettaglio motivazionale agli atti reperibili sul sito istituzionale).

L'affidamento del SII dell'ATO2, anche alla luce attuale, è riconducibile ad un virtuoso caso di aggregazione delle realtà gestionali (pubbliche) all'epoca esistenti sul territorio avente ad obiettivo la riduzione della frammentazione, anche attraverso il (reale) trasferimento di beni e personale (con salvaguardia dei livelli occupazionali del territorio) che ha prodotto una solida standardizzazione a livello territoriale della qualità del servizio nonché una oggettiva razionalizzazione gestionale funzionale all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

In merito alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento *in house* nell'ATO2, a seguito della procedura di infrazione UE n. 4269/2007 (nonché del procedimento di verifica sulla legittimità dell'affidamento avviato dalla allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, cfr. deliberazione AVCP n. 16/2007) sono state apportate una serie di modifiche allo Statuto di Multiservizi S.p.A. (oggi Viva Servizi S.p.A.), alla Convenzione di gestione, nonché alla Direttiva 1/2005 –come modificata con la Direttiva 1/2009- (cfr. **delibera AATO 2/2009** reperibile sul sito istituzionale) che hanno consentito l'archiviazione della procedura di infrazione ed il giudizio di conformità dell'AVCP (cfr. comunicazione dell'archiviazione con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri ns. prot. n. 523/2009 e deliberazione AVCP n. 24/2009).

Dunque, previa l'adozione di (ulteriori) strumenti per configurare l'affidamento *in house* (con la sopra indicata delibera AATO 2/2009, alla quale si rinvia) **nel 2009 è stata accertata la sussistenza dei requisiti** dell'affidamento *in house* già in essere nell'ATO2.

Si osserva che in merito al requisito del controllo analogo (intercorrente in via prioritaria tra i comuni soci e il gestore ad integrazione della ordinaria disciplina societaria) già nel corso della istruttoria richiesta per la redazione della delibera AATO 2/2009 l'AATO ha evidenziato che viene esercitato parzialmente e in parallelo anche tramite l'attività dell'AATO nelle tre diverse modalità temporali di controllo cumulative che ad oggi si trovano descritte dalle Linee Guida 7 di ANAC:

1. un «controllo *ex ante*», esercitato:

- attraverso la previsione degli obiettivi da perseguire di qualità tecnica e contrattuale monitorabili secondo gli indicatori della regolazione ARERA; attraverso l'approvazione del Programma degli Investimenti, del Piano economico finanziario; in altre parole, attraverso l'approvazione dello **schema regolatorio** (cfr. sezione D);

- attraverso la approvazione della Carta dei Servizi, del Regolamento del Servizio, nonché di tutte le previsioni convenzionali ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla Convenzione tipo ARERA (cfr. Sezione D);
- 2. un «controllo contestuale» esercitato attraverso:
 - attraverso la richiesta di relazioni periodiche trimestrali nonché gli obblighi di comunicazioni periodiche sull'andamento della gestione;
 - attraverso la tutela degli utenti e la gestione dei reclami all'interno delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;
 - attraverso la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi nonché di realizzazione degli investimenti con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; in altre parole, attraverso gli strumenti dell'aggiornamento biennale/della revisione straordinaria e delle misure di riequilibrio economico-finanziario previste dalla regolazione ARERA (cfr. sezione D);
- 3. un «controllo *ex post*», esercitato con la Relazione annuale sullo stato del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2 Marche Centro-Ancona". Inoltre, a livello convenzionale l'AAto può risolvere unilateralmente la Convenzione per alcuni casi particolarmente gravi tra i quali il mancato mantenimento dei requisiti per l'affidamento "in house" (art. 41 Convenzione).

Dalla delibera AATO 2/2009, sul **mantenimento dei requisiti** l'AAto effettua un **monitoraggio periodico annuale** e ad oggi dalle dichiarazioni del gestore non sono state indicate segnalazioni di scostamenti da quanto già accertato nel 2009.

Peraltro, occorre comunque evidenziare che nel 2019 l'AAto -in attesa dell'esito della valutazione delle amministrazioni comunali sul "vincolo di attività" ex art.4 D.Lgs. 175/2016- ha di nuovo avuto modo di deliberare la sussistenza del requisito normativo che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci (cfr. art. 5 comma 1 lettera b D.lgs.50/20016; art.16 comma 3 D.Lgs.175/2016). Si rinvia alla delibera **AAto 6/2019** reperibile sul **sito istituzionale** a seguito della quale il monitoraggio del **requisito dell'attività prevalente** è ad oggi regolato dalla **Direttiva AAto 1/2019**.

Nella prospettiva della redazione della presente Relazione ex art. 34 (che, si richiama quanto illustrato in Premessa, rientra fra gli adempimenti richiesti a seguito di quanto deliberato con delibera AAto 12/2020) con riferimento alla verifica dell'esito della valutazione delle amministrazioni comunali in merito al rispetto del "vincolo di attività" ex art. 4 D.Lgs. 175/2016 delle partecipate indirette tramite Viva Servizi S.p.A. il gestore si è fattivamente attivato per la ricognizione (anno di riferimento 2020) delle delibere di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute delle amministrazioni comunali che ne compongono la sua compagine societaria.

Le delibere dei comuni soci hanno evidenziato, con vari percorsi argomentativi e accento diverso (posta anche la diversa partecipazione societaria), in generale, sensibilità per l'intervento sulla questione del rispetto del vincolo di attività ex art. 4 D.Lgs. 175/2016 di Viva Servizi S.p.A, anche tramite le partecipazioni indirette, e nell'anno 2020 tutte hanno concluso per il "mantenimento senza interventi" (cfr. **Allegato I**).

Recente è la comunicazione da parte di Viva Servizi S.p.A. (ns. prot. 1245 del 16-12-2021) che l'operazione di scissione parziale e proporzionale di Viva Servizi S.p.A., tramite trasferimento di parte del proprio patrimonio, a favore della costituenda società per azioni "Viva Energia S.p.A." è stata perfezionata con atto pubblico notarile in data 3 dicembre 2021.

Con tale operazione straordinaria sul capitale sostanzialmente sono state scisse da Viva Servizi S.p.A ed assegnate a Viva Energia S.p.A le partecipazioni in Edma Reti Gas S.r.l. e Estra S.p.A. senza in nessun modo variare in Viva Servizi S.p.A la composizione del capitale sociale, il suo ammontare e/o

trasferire azioni e diritti di prelazione. Per l'evoluzione del gruppo societario si rinvia all'allegato **(Allegato II)**.

Tenuto conto di quanto sopra l'operazione di scissione a decorrere dal 2021 non dovrebbe impattare negativamente ai fini del rispetto del vincolo dell'attività prevalente, in considerazione della significativa contrazione delle voci delle partecipate che, ai sensi della Direttiva AAto 1/2019, contribuivano al calcolo del 20% delle attività svolte extra ambito. Ad ogni modo, il calcolo dei vincoli per il controllo dei requisiti relativi all'affidamento *in house providing* dell'anno 2021, ai sensi della Direttiva 1/2019, verranno effettuati quando i dati dell'esercizio 2021 saranno effettivi e continueranno comunque ad essere oggetto di monitoraggio periodico.

Con l'operazione straordinaria il gestore ha inoltre comunicato che non sono intervenute modifiche allo Statuto di Viva Servizi S.p.A..

L'estensione della durata dell'affidamento, non avvenendo al di fuori del **rispetto del limite di durata fissato dal legislatore all'art. 151** del D.Lgs.152/2006 ed essendo previsto quale misura di riequilibrio economico-finanziario proposta con la delibera AAto 12/2020 per far fronte agli intervenienti investimenti richiesti per garantire i livelli minimi di qualità previsti dalla regolazione, misura già sottoposta al vaglio dell'ARERA (cfr. deliberazione ARERA 85/2021/R/idr), **non introduce** nell'affidamento *in house* già in essere **elementi di non conformità** alla normativa vigente.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 Analisi di sostenibilità del Piano economico finanziario e patrimoniale d'ambito

Si ritiene necessario fare una premessa generale sulla funzione del PEF (e della sua asseverazione). Nelle concessioni affidate con procedura competitiva (*mutatis mutandis*, considerazioni pertinenti anche in caso di affidamento *in house*) il PEF “è **volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa** (cfr. Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). È un documento che **giustifica la sostenibilità** dell'offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la **valutazione di congruità**, per provare che l'impresa va a trarre utili tali da **consentire la gestione proficua dell'attività** (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653)..... il PEF rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale **perché dà modo all'amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'offerta in senso stretto.....**” (cfr. Cons. Stato 2214/2018).

La funzione dell'asseverazione del PEF è definita dalla giurisprudenza “in negativo” evidenziando che, pur attestata, l'asseverazione può essere svuotata “della sua concreta portata e funzione, limitandosi ad una verifica di coerenza interna di dati che tuttavia non sono stati verificati nella loro veridicità, correttezza e congruità” (cfr. TAR Lombardia, 1781/2016).

Il (risalente) dibattito sulla portata della asseverazione è intrinsecamente legato alla natura prospettica di medio-lungo periodo della valutazione che sottostà alla attestazione, della quale le ipotesi e assunzioni a presupposto dipendono fortemente dalla incertezza del contesto futuro cosicché la concreta funzione della asseverazione resta affidata in ultima analisi a criteri prudenziali, di ragionevolezza, di diligenza.

Peraltro, soprattutto nel caso dell'estensione della durata di un affidamento in essere del servizio idrico integrato, tale dibattito può essere se non superato comunque fortemente mitigato dalla regolazione di settore che ha introdotto, in particolare per quanto qui di interesse, gli strumenti degli “**schemi regolatori**” (cfr. art. 5 Allegato A ARERA 580/2019/R/idr, MTI-3), dell’“**aggiornamento biennale /revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria**” (cfr. art. 6 Allegato A ARERA 580/2019/R/idr, MTI-3) della “**validazione**” dei dati (cfr. art. 5.1 Allegato A ARERA 580/2019/R/idr, MTI-3) nonché delle “**procedure e misure convenzionali di riequilibrio economico-finanziario**”.

Cercando di rappresentare una sintetica ricostruzione di insieme:

1. nel servizio idrico integrato (con particolare riferimento ad un affidamento in corso) la predisposizione e la trasmissione all'ARERA della proposta tariffaria è finalizzata alla redazione del PEF (cfr. art. 149 comma 1 lettera d) e 154 comma 4 del D.Lgs. 152/2006);
2. il vigente Metodo Tariffario (deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, MTI-3), pertanto, esplicita nel dettaglio operativo competenze istituzionali e rapporti tra approvazione tariffaria e pianificazione economico-finanziaria e sottostante pianificazione degli investimenti:
 - al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/idr, ARERA ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico **schema regolatorio**”, richiedendo, in particolare

agli **Enti di governo dell'ambito, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:**

- i. il **Programma degli Interventi (Pdl)** -di cui il POS costituisce parte integrante e sostanziale- che specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo regolatorio di riferimento (2020-2023);
 - ii. il **Piano economico finanziario (PEF)** -Piano tariffario, Conto economico, Rendiconto finanziario e Stato patrimoniale- che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo regolatorio di riferimento (2020-2023), fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie (cfr. da ultimo deliberazione ARERA 639/2021/R/idr);
 - iii. la **Convenzione di gestione**, eventualmente conseguentemente aggiornata;
- al comma 5.1 della citata deliberazione 580/2019/R/idr, ARERA ha esplicitato che gli Enti di governo dell'ambito, responsabili della predisposizione della tariffa, validano le informazioni gestite dai gestori: ne verificano direttamente la completezza e coerenza con le fonti contabili ufficiali;
3. la Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato (di cui alla deliberazione 656/2015/R/idr), per quanto qui rileva:
- ha definito l'Equilibrio economico-finanziario come la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
 - ha esplicitato che il PEF - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario;
 - ha esplicitato che gestore e EGA concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (cfr. art.6);
 - ha proceduralizzato e tipizzato gli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni (artt.9 e 10);
 - a chiusura del sistema ha comunque previsto verifica e approvazione delle misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di competenza ARERA.

Alla luce di quanto sopra emerge piuttosto chiaramente che l'ormai matura **regolazione del SII, attraverso i meccanismi – attivabili in corso di affidamento e previa validazione dei dati- di approvazione/aggiornamento/revisione dello schema regolatorio nonché attraverso le misure di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, esplica funzioni che concorrono** a quella dell'asseverazione. In particolare, la sostenibilità del Piano economico finanziario e patrimoniale d'ambito, di fatto, è un presupposto per l'approvazione dello schema regolatorio predisposto dall'EGA.

Tutto ciò premesso, si illustra l'*iter* con il quale l'ARERA ha approvato, su proposta dell'AATO previa istanza del gestore, l'estensione della durata della Convenzione quale misura di riequilibrio perseguendo, in tal modo, l'obiettivo della affidabilità economico-finanziaria della gestione:

- con **delibera AATO 12/2020** (alla quale si rinvia, reperibile sul sito istituzionale) è stato sottoposto all'approvazione dell'ARERA uno **schema regolatorio** che -sulla base della misura

di riequilibrio introdotta su istanza del gestore (ovvero l'estensione della durata convenzionale)- rispondesse all'esigenza di fabbisogno infrastrutturale nell'ATO2 per la risoluzione **-entro l'arco temporale** dell'affidamento esistente- delle criticità rilevate ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica prefissati dal territorio, anche con possibilità di captare risorse aggiuntive contingenti;

- con **deliberazione ARERA 85/2021/R/idr** l'Autorità ha concluso il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio 2020-2023 (periodo considerato dal MTI-3) proposto dall'AATO per il gestore Viva Servizi S.p.A.. trasmesso, in data 28 dicembre 2020, nonché -con i successivi aggiornamenti inviati, da ultimo, in data 19 febbraio 2021- gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- di tale deliberazione ARERA, l'Assemblea dell'AATO ha preso atto con **delibera AATO 10/2021** (alla quale si rinvia, reperibile sul sito istituzionale) adeguando di conseguenza gli elaborati costituenti lo specifico schema regolatorio, ovvero il Programma degli Interventi (PdI) e Piano delle Opere Strategiche (POS) ed il Piano economico finanziario (PEF).
- Per inciso, si richiama che la Convenzione di gestione è stata già oggetto di adeguamento alla Convenzione tipo ARERA, con particolare riferimento alle procedure e misure di riequilibrio economico-finanziario (cfr. **delibera AATO 8/2016**).

Di seguito sono riportati e commentati i prospetti di Piano Tariffario, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Stato Patrimoniale come approvati a seguito della **deliberazione ARERA 85/2021/R/idr**; si rinvia alla Relazione di accompagnamento al PEF allegata alla **delibera AATO 12/2020** (reperibile sul sito istituzionale) per la illustrazione della metodologia adottata.

Per quanto riguarda il **Piano Tariffario** si riporta un estratto illustrativo dello sviluppo del VRG e del moltiplicatore tariffario previsto e del relativo valore limite. Da tale prospetto si evince oltre al rispetto per ciascun anno del valore limite del moltiplicatore tariffario, un **profilo di variazione del valore del moltiplicatore graduale e sostenibile** per l'utenza.

Dai prospetti di **Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Stato Patrimoniale** si evince una **gestione in equilibrio** sia economico che finanziario con restituzione del debito entro il periodo di concessione.

SVILUPPO DEL VRG E DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO															
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
VRG ^a	Euro	66.055.318	67.374.261	69.953.319	71.536.737	73.467.724	72.949.612	76.343.627	74.950.239	77.578.349	73.500.176	68.931.703	66.955.145	63.978.467	63.807.131
moltiplicatore tariffario J ^a	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,030	1,069	1,094	1,123	1,115	1,167	1,146	1,186	1,124	1,054	1,024	0,978	0,975
limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,062	1,062	1,094	1,136	1,163	1,193	1,184	1,239	1,217	1,259	1,193	1,119	1,087	1,039

CONTO ECONOMICO															
Voce_ Conto_Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da tariffe	euro	61.579.116	61.552.605	64.027.355	65.249.819	65.453.828	64.013.677	65.748.578	62.534.229	63.333.733	58.225.362	50.362.840	47.390.879	42.974.853	38.966.292
Contributi di allacciamento	euro	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Altri ricavi SII	euro	2.111.258	2.316.844	2.468.447	3.079.122	3.738.611	4.292.328	4.925.825	5.942.093	7.056.156	8.549.855	10.576.904	13.168.504	16.239.012	20.389.278
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.586.016	1.299.445	1.349.187	1.379.726	1.416.969	1.406.976	1.472.437	1.445.562	1.496.251	1.417.595	1.329.483	1.291.361	1.244.976	1.191.452
Totale Ricavi	euro	65.476.391	65.468.893	68.144.989	70.008.667	70.909.408	70.012.982	72.446.839	70.221.884	72.186.139	68.492.812	62.569.227	62.150.744	60.758.842	60.847.022
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	21.897.725	21.265.011	20.465.503	20.113.340	20.135.293	20.161.718	20.149.682	20.145.122	20.145.064	19.905.689	19.695.998	19.035.163	18.941.152	18.893.986
Costo del personale	euro	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422	17.223.422
Totale Costi	euro	39.121.146	38.488.432	37.688.925	37.336.761	37.358.714	37.385.139	37.373.103	37.368.543	37.368.485	37.129.110	36.919.419	36.258.584	36.164.573	36.117.407
MOL	euro	26.355.244	26.980.461	30.456.064	32.671.905	33.550.694	32.627.843	35.073.736	32.853.341	34.817.654	31.363.702	25.649.808	25.892.160	24.594.268	24.729.615
Ammortamenti	euro	13.334.052	14.291.104	13.868.609	15.995.387	17.640.108	19.396.857	21.686.646	24.258.865	26.989.748	29.586.754	32.836.762	36.775.802	39.332.803	42.063.603
Reddito Operativo	euro	13.021.192	12.689.357	16.587.455	16.676.518	15.910.586	13.230.986	13.387.091	8.594.476	7.827.906	1.776.948	- 7.186.954	- 10.883.642	- 14.738.535	- 17.333.988
Interessi passivi	euro	3.240.134	3.046.496	2.859.515	2.631.620	2.354.464	2.015.709	1.617.978	1.117.665	500.172	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	9.781.059	9.642.861	13.727.940	14.044.898	13.556.122	11.215.277	11.769.113	7.476.812	7.327.734	1.776.948	- 7.186.954	- 10.883.642	- 14.738.535	- 17.333.988
IRES	euro	2.347.454	2.314.287	3.294.706	3.370.776	3.253.469	2.691.666	2.824.587	1.794.435	1.758.656	426.467	-	-	-	-
IRAP	euro	615.902	600.207	784.587	788.799	752.571	625.826	633.209	406.519	370.260	84.050	-	-	-	-
Totale imposte	euro	2.963.356	2.914.493	4.079.292	4.159.575	4.006.040	3.317.492	3.457.796	2.200.954	2.128.916	510.517	-	-	-	-
Risultato di esercizio	euro	6.817.702	6.728.368	9.648.648	9.885.323	9.550.082	7.897.785	8.311.316	5.275.858	5.198.818	1.266.431	- 7.186.954	-10.883.642	- 14.738.535	- 17.333.988

RENDICONTO FINANZIARIO															
Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	61.537.497	62.642.508	63.561.777	65.134.968	65.453.828	64.013.677	65.748.578	62.534.229	63.333.733	58.225.362	50.362.840	47.390.879	42.974.853	38.966.292
Contributi di allacciamento	euro	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Altri ricavi SII	euro	428.707	393.247	408.300	417.542	428.813	425.789	445.599	437.466	452.805	429.002	402.337	390.800	376.763	360.565
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.586.016	1.299.445	1.349.187	1.379.726	1.416.969	1.406.976	1.472.437	1.445.562	1.496.251	1.417.595	1.329.483	1.291.361	1.244.976	1.191.452
RICAVI OPERATIVI	euro	63.752.220	64.635.199	65.619.264	67.232.236	67.599.610	66.146.442	67.966.613	64.717.257	65.582.789	60.371.959	52.394.660	49.373.040	44.896.593	40.818.309
Costi operativi	euro	39.121.146	38.488.432	37.688.925	37.336.761	37.358.714	37.385.139	37.373.103	37.368.543	37.368.485	37.129.110	36.919.419	36.258.584	36.164.573	36.117.407
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	39.121.146	38.488.432	37.688.925	37.336.761	37.358.714	37.385.139	37.373.103	37.368.543	37.368.485	37.129.110	36.919.419	36.258.584	36.164.573	36.117.407
Imposte	euro	2.963.356	2.914.493	4.079.292	4.159.575	4.006.040	3.317.492	3.457.796	2.200.954	2.128.916	510.517	-	-	-	-
IMPOSTE	euro	2.963.356	2.914.493	4.079.292	4.159.575	4.006.040	3.317.492	3.457.796	2.200.954	2.128.916	510.517	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	21.667.717	23.232.274	23.851.047	25.735.900	26.234.856	25.443.811	27.135.714	25.147.761	26.085.387	22.732.332	15.475.241	13.114.456	8.732.020	4.700.902
Variazioni circolante commerciale	euro	22.900	22.900	246.153	- 549.063	14.981	271.988	- 98.993	178.323	- 72.426	882.979	882.347	199.033	679.305	404.567
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	21.690.617	25.033.511	24.097.199	25.186.836	26.249.837	25.715.799	27.036.721	25.326.083	26.012.962	23.615.311	16.357.587	13.313.489	9.411.324	5.105.470
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	2.503.098	3.039.062	4.634.055	4.604.501	6.168.114	7.103.170	8.677.014	10.532.982	12.295.560	13.428.216	16.837.043	17.882.105	19.953.557	21.256.682
Altri investimenti	euro	16.020.902	17.039.938	18.725.945	17.380.499	16.171.886	15.411.830	15.067.986	11.052.018	9.714.440	8.981.784	3.172.957	977.895	- 1.343.557	- 4.216.682
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	3.166.617	4.954.511	737.199	3.201.836	3.909.837	3.200.799	3.291.721	3.741.083	4.002.962	1.205.311	- 3.652.413	- 5.546.511	- 9.198.676	- 11.934.530
FoNI	euro	2.503.098	3.039.062	4.634.055	4.604.501	6.168.114	7.103.170	8.677.014	10.532.982	12.295.560	13.428.216	16.837.043	17.882.105	19.953.557	21.256.682

RENDICONTO FINANZIARIO															
Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	2.801.982	2.926.200	2.849.546	1.451.343	-	2.121.880	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi da partecipazioni	euro	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	10.471.697	10.919.773	8.220.800	9.257.680	10.077.951	12.425.848	11.968.735	14.274.065	16.298.522	14.633.527	13.184.631	12.335.594	10.754.882	9.322.151
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	3.578.772	4.840.942	4.674.526	5.697.373	6.928.890	8.468.878	9.943.292	12.507.824	15.437.329	12.504.289	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	3.240.134	3.046.496	2.859.515	2.631.620	2.354.464	2.015.709	1.617.978	1.117.665	500.172	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	6.818.906	7.887.438	7.534.041	8.328.993	9.283.354	10.484.587	11.561.270	13.625.489	15.937.501	12.504.289	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	3.652.791	3.032.335	686.759	928.687	794.596	1.941.261	407.465	648.577	361.021	2.129.238	13.184.631	12.335.594	10.754.882	9.322.151
Valore residuo a fine concessione	euro														846.376
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	Euro														-

STATO PATRIMONIALE															
ATTIVO	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	euro	244.124.800	249.912.697	259.404.088	265.393.701	270.093.593	273.211.737	275.270.091	272.596.226	267.616.478	260.439.724	247.612.961	229.697.160	208.974.356	184.000.753
I - Immobilizzazioni immateriali	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	euro	190.020.800	195.808.697	205.300.088	211.289.701	215.989.593	219.107.737	221.166.091	218.492.226	213.512.478	206.335.724	193.508.961	175.593.160	154.870.356	129.896.753
III - Immobilizzazioni finanziarie	euro	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000	54.104.000
C) Attivo circolante	euro	47.148.245	47.519.387	49.133.488	50.742.172	52.010.803	54.013.187	55.019.858	55.434.294	56.237.594	57.810.258	69.983.551	82.122.441	91.097.911	95.832.978
I - Rimanenze	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - Crediti	euro	29.148.245	26.487.051	27.414.393	28.094.390	28.433.181	28.494.304	29.093.510	28.859.369	29.301.648	28.745.073	27.733.737	27.537.032	25.757.620	21.170.536
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	euro	18.000.000	21.032.335	21.719.094	22.647.782	23.577.622	25.518.883	25.926.348	26.574.925	26.935.946	29.065.184	42.249.815	54.585.409	65.340.291	74.662.442
D) Ratei e risconti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATO PATRIMONIALE															
PASSIVO	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A) Patrimonio netto	euro	158.999.669	163.728.037	173.376.685	183.262.008	192.939.140	200.836.925	209.148.241	214.424.099	219.622.917	220.889.348	213.702.393	202.818.751	188.080.217	170.746.228
I - Capitale	euro	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573	55.676.573
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	euro	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778	480.778

STATO PATRIMONIALE															
PASSIVO	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
III - Riserve di rivalutazione	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV - Riserva legale	euro	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262	4.714.262
V - Riserve statutarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI - Altre riserve	euro	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666	85.780.666
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	euro	5.529.688	10.347.390	17.075.758	26.724.406	36.736.779	46.286.861	54.184.646	62.495.962	67.771.820	72.970.638	74.237.069	67.050.114	56.166.472	41.427.938
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	euro	6.817.702	6.728.368	9.648.648	9.885.323	9.550.082	7.897.785	8.311.316	5.275.858	5.198.818	1.266.431	-7.186.954	-10.883.642	-14.738.535	-17.333.988
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	euro	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185	8.655.185
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	euro	3.128.294	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631	4.906.631
D) Debiti	euro	91.360.860	86.671.526	82.404.917	76.423.627	69.556.702	61.120.935	51.377.856	38.514.214	23.146.738	10.668.853	10.239.863	9.942.191	9.885.642	9.619.806
1) obbligazioni	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) debiti verso banche	euro	81.003.343	76.162.401	71.487.875	65.790.502	58.861.612	50.392.734	40.449.442	27.941.618	12.504.289	0	0	0	0	0
5) debiti verso altri finanziatori	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) acconti	euro	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850	3.712.850
7) debiti verso fornitori	euro	6.644.667	6.796.276	7.204.192	6.920.275	6.982.240	7.015.351	7.215.564	6.859.746	6.929.599	6.956.004	6.527.013	6.229.342	6.172.792	5.906.957
8) debiti rappresentati da titoli di credito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATO PATRIMONIALE															
PASSIVO	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9) debiti verso imprese controllate	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) debiti tributari	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) altri debiti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) Ratei e risconti	euro	29.129.039	33.470.704	39.194.158	42.888.422	46.046.738	51.705.248	56.202.035	61.530.390	67.522.600	73.129.964	80.092.440	85.496.841	88.544.593	85.905.880
Dividend Payout Ratio	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

D.2 Ragioni che, sul piano economico e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato per l'ulteriore periodo pari all'estensione della durata dell'affidamento

L'intervenuto incremento di fabbisogno infrastrutturale per la risoluzione -entro l'arco temporale dell'affidamento esistente- delle criticità rilevate ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica ed ai fini delle altre esigenze, emergenti dalla regolazione ARERA e regionale, nonché la progressiva riduzione fino all'azzeramento degli utili distribuiti dalle partecipate hanno richiesto la **pianificazione di maggiori investimenti con minore disponibilità di risorse finanziarie**, il che ha avuto come **conseguenza collaterale anche un aggravio sulla tariffa e sulle condizioni di rientro del debito per il contratto di finanziamento** posto in essere dal gestore dal 2015.

L'estensione della durata della Convenzione di gestione permette di far fronte alle incrementate esigenze di investimento contribuendo, attraverso la possibilità di ristrutturazione del debito su un arco di tempo più esteso, alla possibilità di mitigare gli effetti sulla tariffa (e sull'utenza) continuando a mantenere in equilibrio gli indicatori finanziari monitorati dai Finanziatori.

D.3 Piano economico finanziario (PEF) d'Ambito e PEF del gestore asseverato rapporti e forme di conciliazione

Posto che la valutazione della sussistenza delle condizioni regolatorie per il ricorso alla misura di riequilibrio dell'estensione della Convenzione è stata oggetto del procedimento tariffario (prima come oggetto della determinazione dell'AATO e poi come oggetto della approvazione ARERA) e pertanto si è basata sul PEF regolatorio, tenuto anche conto che l'affidamento è stato **già oggetto di un contratto di finanziamento** con un *pool* di banche in data 03/11/2015, si evidenzia che l'asseverazione ed, in particolare, l'**asseverazione del PEF del gestore** (come da comunicazione ns. prot. 41/2022) concorre alla valutazione di congruità sulle condizioni economiche-finanziarie dell'affidamento *post* estensione e che gli strumenti regolatori ARERA posti a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario le si affiancano.

Infatti, nel PEF del gestore si riscontra che il **piano di rientro del debito** è oggetto di ristrutturazione, il che può consentire la possibilità di mitigare gli effetti sulla tariffa (e sull'utenza) conseguenti all'incremento di fabbisogno infrastrutturale, continuando a mantenere in equilibrio gli indicatori di bancabilità.

Il PEF del gestore è coerente con il PEF regolatorio, predisposto ai sensi del MTI-3 e redatto in base agli schemi di cui alla determina ARERA 1/2020 DSID, per quanto riguarda i principali input economici assunti per lo sviluppo dei ricavi, costi operativi, investimenti, collocazione temporale del recupero conguagli, trattamento del FoNI, ma presenta delle peculiarità che non ne consentono la piena sovrapponibilità con il PEF regolatorio, per i seguenti aspetti:

- **situazione patrimoniale esistente:** il PEF regolatorio non considera la situazione patrimoniale di partenza, così come rappresentata dall'ultimo bilancio approvato, utilizzando, per alcuni specifici aspetti, i dati desumibili dai dati rendicontati;
- **capitale circolante:** il PEF del gestore procede nella determinazione del CCN in modo più aderente alla realtà aziendale, considerando le effettive previsioni aziendali relativamente a tempi di incasso dai clienti e di pagamento dei fornitori;
- **fonti finanziarie:** il PEF del gestore procede nella determinazione degli impegni finanziari (pregressi e futuri) in modo più aderente alla propria realtà aziendale;

- **situazione economica esistente:** il PEF regolatorio considera i costi operativi aziendali previsionali pari a quanto riconosciuto nel VRG, il PEF del gestore determina i costi operativi previsionali sulla base dei bilanci e delle previsioni aziendali.

Ad ogni buon conto, il **mantenimento della capacità di rimborso del debito** è stato altresì attestato dal gestore attraverso apposita comunicazione relativa al consenso ottenuto da parte degli Enti finanziatori all'estensione della concessione del servizio idrico integrato alla data 30.06.2033 (ns. prot.1253/2021).

In caso di scostamento tra i due PEF, d'ambito/regolatorio e del gestore/bancario, gli strumenti dell'approvazione dello schema regolatorio nonché dell'aggiornamento biennale costituiscono il principale meccanismo regolatorio di riallineamento e convergenza al PEF d'ambito/regolatorio, posto che il gestore è tenuto all'applicazione dei valori approvati nello schema regolatorio (art.5.3 deliberazione 580/2019/R/idr) e che è sui valori del PEF regolatorio che sono calcolate le partite, in particolare, di fine affidamento e subentro del gestore entrante (cfr. deliberazione 580/2019/R/idr Allegato A art. 29); parimenti, eventuali scostamenti sui presupposti prospettici e sui valori del PEF dello schema regolatorio del periodo di riferimento (2022/2023) trovano conciliazione nella prevalenza del PEF regolatorio, come approvato da ARERA.

CONCLUSIONI

A seguito dell'estensione della durata dell'affidamento, non si sono riscontrati restringimenti o limitazioni della libera concorrenza in quanto l'estensione della durata dell'affidamento per un periodo di ulteriori 2 anni e mezzo è avvenuta:

- per un periodo molto contenuto, comunque entro i limiti temporali legislativamente previsti (cfr. art. 151 TUA, cfr. Sezione C) e comunque quale misura di riequilibrio per un maggior fabbisogno infrastrutturale (derivante dal perseguimento degli obiettivi minimi di qualità/da esigenze di infrastrutture richieste in adeguamento alla regolazione del settore: regolazione ARERA/Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque), già oggetto di approvazione ARERA dello schema regolatorio 2020-2023 (cfr. Sezione B e D);
- senza creare un irragionevole innalzamento delle tariffe agli utenti, mantenendosi così la sostenibilità tariffaria, a fronte di un maggior livello qualitativo del servizio di cui l'utenza può fruire già durante l'affidamento in essere (cfr. Sezione D);
- mantenendo la capacità di rimborso del debito del gestore nonostante il concomitante incremento di fabbisogno infrastrutturale e azzeramento degli utili distribuiti dalle partecipate di Viva Servizi S.p.A. (cfr. Sezione D);
- non creando le condizioni per una barriera all'accesso per altri *competitor* a fine affidamento (cfr. Sezione B).